



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 4/155 del 15.2.2024**

## **Statuto**

### **Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna)**

#### **Art. 1**

##### **Natura giuridica e sede legale**

L'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, di seguito "Agenzia", istituita, ai sensi della legge regionale 24 novembre 2023, n. 15 (di seguito "legge istitutiva"), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

L'Agenzia fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e s.m.i. ed al personale dell'Agenzia si applicano le relative disposizioni e i contratti collettivi dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di agricoltura, che verifica la conformità dell'attività dell'Agenzia alle direttive e agli obiettivi impartiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione, valutando anche la congruità dei risultati ottenuti.

L'Agenzia ha sede legale in Piazza Duchessa Borgia 4, Ozieri (SS).

#### **Art. 2**

##### **Finalità istituzionali e competenze**

L'Agenzia è l'organo tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di programmazione, sviluppo e valorizzazione del comparto ippico regionale.

L'Agenzia svolge tutte le funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla legge istitutiva in materia di sviluppo e valorizzazione del comparto ippico, come declinate all'articolo 5, ed eventualmente integrate dalle ulteriori normative di settore.

#### **Art. 3**

##### **Organi dell'Agenzia**

Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore dei conti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 4**

##### **Direttore generale**

Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia e svolge le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 e s.m.i. e all'art. 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., promuove e resiste alle liti e adotta ogni ulteriore atto necessario al funzionamento dell'Agenzia.

Il Direttore generale adotta, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva e alla legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

- proposte di modifica dello statuto dell'Agenzia;
- atti di natura regolamentare;
- bilancio di previsione e relative variazioni, nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 14 del 1995;
- esercizio provvisorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- bilancio consuntivo e il rendiconto generale;
- programmi di attività annuali e pluriennali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 13 del 2006;
- atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
- pianta organica;
- piano integrato di attività e organizzazione.

Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 13 del 2006.

Al Direttore generale si applica l'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998.

Il Direttore generale presiede il Comitato ippico e la Commissione genetica di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge istitutiva.

Il Direttore generale, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge istitutiva, è nominato ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 31 del 1998 con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.

#### **Art. 5**

##### **Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i revisori legali iscritti nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dura in carica cinque anni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Revisore esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1995 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici ed ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione dell'Agenzia, inoltre:

- esprime parere obbligatorio preventivo, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine al bilancio e sue variazioni;
- verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto degli equilibri di bilancio;
- esprime parere obbligatorio preventivo sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- predispone una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili;
- vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- riferisce tempestivamente all'Assessore competente in materia di agricoltura nel caso in cui riscontri gravi irregolarità nella gestione.

Le attività del Revisore debbono risultare da apposito verbale custodito presso l'Agenzia.

#### **Art. 6**

#### **Organizzazione degli uffici**

L'Agenzia disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

La struttura dell'Agenzia è articolata in:

- a) servizi;
- b) articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.

In fase di prima costituzione la struttura dell'Agenzia è composta da due Servizi, uno tecnico e uno amministrativo, le cui specifiche attribuzioni sono definite con determinazione del Direttore generale, che istituisce con proprio atto anche le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.

I Servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura, su proposta del Direttore generale, tenuto conto di obiettivi e risorse assegnati all'Agenzia.

#### **Art. 7**

#### **Personale dell'Agenzia**

Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, ad esso si applica il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti, delle Agenzie e delle Società partecipate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati cui sono collegati compensi incentivanti, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge regionale n. 31 del 1998.

La prima dotazione organica dell'Agenzia è costituita dal personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna assegnato al Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e al Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione, individuato con atto ricognitivo del Direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge istitutiva, in materia di reclutamento del personale si applicano le previsioni di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998.

### **Art. 8**

#### **Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili indicati nell'articolo 9, comma 1, della legge istitutiva, nonché dagli ulteriori beni derivanti dal patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna e della Regione e riconosciuti strettamente funzionali alle attività, individuati con atto ricognitivo approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura.

L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle entrate indicate nell'articolo 9, comma 2, della legge istitutiva.

### **Art. 9**

#### **Ordinamento contabile**

L'Agenzia applica il D.Lgs. n. 118 del 2011, così come recepito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e con atto di regolamentazione interna stabilisce le procedure interne per la formazione dei documenti di programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo programmatico, economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.

L'Agenzia adegua la tempistica di adozione dei documenti previsionali e di rendicontazione alle direttive in materia di armonizzazione dei bilanci da parte di enti e agenzie regionali e ai tempi previsti per l'esercizio del controllo preventivo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

### **Art. 10**

#### **Esercizio provvisorio**

L'esercizio provvisorio del bilancio dell'Agenzia è autorizzato con il procedimento previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995 per il controllo dei bilanci di previsione e non può superare il periodo di quattro mesi.

L'Agenzia adotta la disciplina prevista per l'esercizio provvisorio dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 11**

#### **Rendiconto generale**

Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011, e successive modificazioni, e dalle norme di contabilità regionale per quanto compatibili e deve essere corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

### **Art. 12**

#### **Scioglimento dell’Agenzia**

La proposta di liquidazione dell’Agenzia è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura.

La proposta di liquidazione diventa esecutiva con l’approvazione da parte del Consiglio regionale.

L’eventuale avanzo di patrimonio derivante dalla conclusione della procedura di liquidazione è di pertinenza della Regione.

### **Art. 13**

#### **Modifiche allo statuto**

Le modifiche allo statuto sono effettuate con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

### **Art. 14**

#### **Norme transitorie e finali**

Per quanto non disciplinato dalla legge istitutiva e dal presente statuto, all’Agenzia e al relativo personale si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).